

Valutazione ambientale strategica

Parere Motivato ex art. 15 D. Lgs. 152 del 2006 ed ex art. 26 L.R. 10 del 2010

Visto il D. Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte seconda relativa alle “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” e s.m.i.;

Vista la L.R. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)” e s.m.i.;

Richiamata inoltre la L.R. 65/2010 “Norme per il governo del territorio” ed in particolare il Titolo II “Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio”;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.114 del 05.05.2012 è stata individuata, quale Autorità Procedente per la VAS, il Consiglio Comunale e, quale Autorità Competente l'Ufficio Ambiente;

Premesso che:

- con nota prot. 35.783 del 14.08.2019, l'autorità procedente ha trasmesso a questa Autorità Competente il Rapporto preliminare di Vas relativo alla adottanda “Variante semplificata al R.U. Area di nuovo impianto n.04 – Le Pioppete – Per la realizzazione di un insediamento produttivo”;
- contributi tecnici al rapporto preliminare, pervenuti - Arpat Area vasta Costa, Dipartimento di Lucca Settore Versilia-Massaciuccoli prot. 2019/0067190 (ns prot. 39636 del 09/09/2019; Consorzio 1 Toscana Nord prot. 13763/2019 del 12/09/2019 (Ns prot.40235 del 12/09/2019); Gaia Spa prot. 73919 del 23/09/2019 (ns prot. 42083 del 23/09/2019); Regione Toscana – Direzione Ambiente ed energia – Settore “VIA – VAS – Opere Pubbliche di interesse strategico regionale” prot. AOOGRT_0373642 del 08/10/2019 (ns prot. 44551 del 09/10/2019); Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale prot.7530 del 09/10/2019 (ns prot.44937 del 10/10/2019) -, sono stati presi in considerazione della Determinazione Dirigenziale n.4173/2019, con la quale la variante suddetta è stata assoggettata a Vas ai sensi dell'articolo 5 comma 3 della L.R. 10/2010 e hanno contribuito alla formulazione del Rapporto Ambientale;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 25/11/2019, il cui avviso è stato pubblicato sul B.U.R.T. n° 51 del 18/12/2019, sono stati adottati congiuntamente la variante semplificata ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014, con i relativi allegati, e il Rapporto ambientale con la sintesi non tecnica, previsti dall'art. 13 del D. Lgs 152/2006, per il principio di non duplicazione procedimentale di cui all'art. 14 comma 4 del medesimo decreto;
- che l'autorità procedente ha provveduto a pubblicare la suddetta documentazione sul sito istituzionale del Comune;
- che nota prot. 684/2020 del 8/01/2020 l'autorità procedente ha provveduto a trasmettere l'intera documentazione adottata, comprensiva degli elaborati di Vas, agli Enti Territoriali competenti;
- dato atto che per la Variante oggetto del presente provvedimento, in seguito all'adozione sono pervenute n.4 osservazioni aventi contenuto urbanistico, paesaggistico ed ambientale, che verranno trattate dal responsabile del procedimento in materia urbanistica, mentre non sono pervenute osservazioni, né ulteriori contributi al Rapporto ambientale;

Considerato che:

- la variante adottata è confermativa di una previsione, già contenuta nel Regolamento Urbanistico vigente approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 2014;
- il Regolamento urbanistico è stato sottoposto a valutazione ambientale strategica ed in particolare, nel Rapporto Ambientale, al paragrafo n. 3.8.a.3 viene affrontato il tema del consumo di suolo e ai paragrafi n. 4.1.c, 4.2.c., 4.3.c, 4.4.c, 4.5.a, 4.6.c, 4.7.a e 4.10.c, si riportano le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del regolamento urbanistico, in tema di acqua - fognatura e depurazione, aria, energia, rifiuti, inquinamento acustico, radiazioni non ionizzanti, suolo e sottosuolo, aziende insalubri e a rischio;
- l'area in questione ricade nel territorio della pianura pietrasantina, ricompresa nell'Utoe 10 Portone-Pontenuovo a prevalente destinazione produttiva di tipo artigianale/industriale;
- la previsione è interna al limite urbano del Piano Strutturale e al perimetro dei centri abitati fissato con il Regolamento Urbanistico, e risulta interna al perimetro del territorio urbanizzato, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 224 della L.R. 65/2014, in un zona urbanizzata per l'edificazione di edifici produttivi, dove l'intervento di trasformazione previsto si configura come completamento delle aree a destinazione produttiva;
- rispetto alle previsioni previgenti, la proposta in variante non modifica il perimetro d'ambito assegnato ed il dimensionamento della superficie prevista;
- la Scheda Norma della variante confermativa prevede che per l'attuazione degli interventi, l'area sia preventivamente assoggettata a Piano attuativo, nel quale verranno definiti l'esatta posizione dei fabbricati, le relative altezze, le sagome, i volumi, la maglia viaria, le aree da adibire a standard pubblici, alle opere idrauliche, e alle misure di mitigazione e compensazione, affinché possano essere delineati puntualmente i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste;

Tenuto conto dei seguenti documenti allegati alla “Variante semplificata al R.U. Area di nuovo impianto n.04 – Le Pioppete – Per la realizzazione di un insediamento produttivo”:

- Rapporto ambientale e sintesi non tecnica di cui alla Parte Seconda del D. Lgs 152/2006;
- Studio ambientale approfondito in materia agronomica e forestale;
- Relazione tecnica idraulica;
- Relazione di fattibilità geologica;
- Scheda Norma in cui sono contenute prescrizioni che riguardano le alberature e le aree a verde, e indicazioni per la fattibilità ambientale in materia di aree boscate, contenimento del rischio di inquinamento di aria, acqua e suolo e consumo idrico;

Rilevato che dall'attività istruttoria effettuata, prendendo in esame i contenuti del Rapporto Ambientale (RA) di Vas e relativa Sintesi non Tecnica secondo i contenuti di cui all'allegato 2 della L.R. n.10/2010 e s.m.i., si è evidenziato quanto di seguito riportato:

Il Rapporto ambientale di Vas, individua gli obiettivi della variante confermativa delle previsioni del R.U., tra i quali il potenziamento della zona artigianale del Portone, la riduzione del rischio idraulico attraverso la realizzazione di opere di bonifica e l'incremento di spazi e dotazioni pubbliche, ed effettua una valutazione di coerenza con la strumentazione urbanistica ed ambientale sovraordinata.

Trattandosi di una piccola area il quadro conoscitivo delle caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche non è stato circoscritto ai confini dei lotti interessati dalle previsioni, in quanto gli

eventuali effetti generati dalla trasformazione si risentirebbero ad una scala sicuramente maggiore, bensì è stato preso in considerazione un ambito più esteso, per comprendere eventuali criticità.

L'analisi dello stato attuale delle risorse stata effettuata all'interno del Rapporto ambientale sulla base di una serie di indagini svolte attraverso la consultazione della letteratura esistente nonché in base ai dati disponibili presso gli Enti pubblici e le agenzie di carattere sovralocale adibite all'elaborazione di tali informazioni.

Nel rapporto ambientale viene inoltre ribadito che la previsione, pur consentendo l'impegno di suolo di una superficie attualmente non utilizzata, tuttavia non viene incrementata quella già contenuta nel vigente Ru che risulta valutata e considerata sostenibile. Viene sottolineato inoltre che la variante affronta e risolve la problematica relativa al rischio idraulico cui è assoggettata l'area. Gli studi idraulici, effettuati all'interno della relazione idraulica summenzionata, hanno individuato soluzioni in grado di mettere in sicurezza, non solo l'area della variante, ma anche di ridurre il rischio in consistenti porzioni di territorio circostante.

I lotti oggetto di previsione non ricadono all'interno di zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Inoltre per l'area non sono presenti obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma.

Nella relazione ambientale allegata al rapporto è stata analizzata la componente forestale e l'attuale destinazione uso del suolo dei terreni oggetto di previsione per stabilire in maniera puntuale e di dettaglio la reale consistenza della componente forestale, addivenendo alla conclusione che tale area non risulta assimilabile a bosco non rientrando nella definizione di cui all'articolo 4 lettera a del T.U. 34/18. Risultando infatti un'area con recente insediamento di piante arboree a paesaggio semplificato per la presenza di poche specie botaniche quali Pioppi, Ontani e Salici, non è attribuibile per caratteristiche al bosco planiziale o costiero indicato nel PIT come meritevole di conservazione. Nella relazione ambientale pertanto, si conclude inoltre che, considerato il richiamo del PIT alla legge forestale Toscana e nella vigenza del regime transitorio di cui all'art. 17 del TU D.Lgs 34/18, l'ultimo aggiornamento del PIT che inquadra l'espansione del bosco all'interno di area agricola non è coerente con lo stato reale dei luoghi in quanto tale area non può e non deve considerarsi area boscata o assimilata a bosco ai sensi delle normative attualmente vigenti. Comunque l'esatta consistenza dell'eventuale area boscata sarà definita in corso della conferenza paesaggistica ai sensi dell'art 23 della disciplina del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, cui sarà sottoposto il piano attuativo.

E' stata eseguita l'analisi degli effetti ambientali significativi attesi attraverso un approccio matriciale per fornire uno strumento operativo rivolto a fornire un quadro sintetico dei risultati e dei processi di analisi. La determinazione degli interventi di mitigazione esplicitati all'interno del rapporto ambientale ha il fine di assicurare la sostenibilità alle scelte della variante e pertanto vengono indicate per ogni sistema ambientale disposizioni che rappresentano direttive e indirizzi alla trasformabilità del territorio da prendere in considerazione nella redazione del Piano attuativo che rappresenta lo strumento attraverso cui successivamente potranno realizzarsi gli interventi previsti, che individuerà l'esatta disposizione delle realizzazioni e di conseguenza il loro assetto planivolumetrico.

Nell'analisi delle alternative individuate per le azioni previste viene argomentato che a fronte di un maggior consumo di suolo, si permetterà la realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idraulico e il trasferimento nell'area in esame di una importante azienda del settore lapideo, incrementando così le opportunità occupazionali all'interno del comune.

Nel rapporto ambientale viene previsto che per il monitoraggio venga redatto un piano in sede di pianificazione attuativa al fine di verificare l'efficacia delle scelte e di apportare eventuali correzioni.

L'autorità competente esprime PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE sulla documentazione relativa alla Valutazione Ambientale Strategica a condizione che si eseguano i seguenti APPROFONDIMENTI alle seguenti PRESCRIZIONI e si ottemperi in sede di predisposizione della strumentazione urbanistica attuativa ed in fase di realizzazione:

- in materia di inquinamento acustico: In sede di piano attuativo dovrà essere elaborata la valutazione previsionale di impatto acustico con la valutazione dell'esposizione al rumore dei recettori sensibili ricadenti in classe IV "Aree di intensa attività umana" nella fascia confinante con il lato nord dell'area di insediamento produttivo ricadente invece in classe V "Aree prevalentemente industriali" e l'indicazione delle misure di mitigazione previste.
- in materia di inquinamento atmosferico: Nel rapporto ambientale è stato valutato solo l'impatto derivante dall'aumento del traffico veicolare mentre non è stato valutato l'inquinamento atmosferico prodotto dall'insediamento produttivo. In sede di piano attuativo dovrà essere elaborato uno studio specifico sull'inquinamento atmosferico (emissioni puntuali, diffuse e polveri) strettamente correlato al tipo di insediamento produttivo indicando le misure di mitigazione.
- in materia di tutela della risorsa idrica: In sede di piano attuativo, in base all'insediamento produttivo previsto, dovrà essere elaborato il piano di gestione delle AMDC (acque meteoriche dilavanti contaminate) e delle AMPP (acque meteoriche di prima pioggia); dovranno essere individuate le aree adibite a stoccaggio materiali e depositi temporanei dei rifiuti e la gestione dei percolati con indicate le misure di contenimento e le misure di mitigazione. Nel piano attuativo dovranno essere indicate le fonti di approvvigionamento idrico previste con una stima dei consumi annui;
- essendo l'area in questione ricadente in zona a pericolosità da alluvione elevata "P3" e media "P2" (disciplinate dagli art. 7 e 9 delle norme P.G.R.A. del Distretto dell'Appennino Settentrionale), nella formazione del piano attuativo, si ricorda di ottemperare ai disposti degli articoli 8 e 10 delle norme del P.G.R.A.;
- dovranno essere eseguite le verifiche ambientali previste dall'articolo 12, comma 4.f delle NTA del Regolamento urbanistico vigente;
- il piano attuativo dovrà garantire che l'attuazione dell'area industriale in oggetto non determini in generale impatti negativi sui corpi idrici superficiali o sotterranei presenti, verificando che essa non sia causa in generale di alcun deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo dei corpi idrici, né che siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità;
- l'area a parcheggio prevista venga realizzata garantendo il mantenimento della permeabilità delle superfici impegnate;
- dovranno essere realizzate fasce di verde con funzione di filtro ecologico e schermatura visiva anche al fine della ricomposizione del margine e per garantire la tutela del tessuto residenziale limitrofo. Tali fasce dovranno avere dimensioni adeguate (almeno 10 metri di larghezza) e dovranno armonizzarsi il più possibile con il verde preesistente e con quello di previsione a standard. Nella realizzazione di tali fasce dovranno essere impiegate sia specie arboree che arbustive autoctone per assicurare una copertura vegetativa su più piani. Le piante dovranno essere collocate a dimora con sesto d'impianto libero in modo

da ottenere una conformazione complessiva il più naturale possibile, ma, allo stesso tempo, garantendo la densità che permetta il loro regolare accrescimento.

Giuliano GUICCIARDI